

Semplificate le assunzioni

Contratti a termine senza causale per un massimo di tre anni e senza interruzioni. Più facile anche assumere apprendisti. Stop al Durc cartaceo, viaggerà solo online

Liberalizzate le assunzioni a termine. Non servirà più una causale giustificatrice per rapporti fino a tre anni, durata massima oggi prevista e confermata. In caso di riassunzione, inoltre, non occorrerà più aspettare il periodo di 10/20 giorni (cosiddetto periodo cuscinetto). È quanto prevede il decreto legge approvato ieri dal consiglio dei ministri. Il provvedimento semplifica anche il contratto di apprendistato e trasferisce il Durc online.

Cirioli a pag. 25



Matteo Renzi

CONSIGLIO DEI MINISTRI/ Via libera a un decreto legge e a un ddl delega sul lavoro

Termine, scompare la causale

Stop anche alle pause tra un contratto e quello successivo

DI DANIELE CIRIOLI

Liberalizzate le assunzioni a termine. Non servirà più una causale giustificatrice per rapporti fino a tre anni, durata massima oggi prevista e confermata. In caso di riassunzione, inoltre, non occorrerà più aspettare il periodo di 10/20 giorni (c.d. periodo «cuscinetto»). Unico limite, le assunzioni non potranno superare il 20% della forza lavoro. È quanto prevede il decreto legge approvato ieri dal consiglio dei ministri. Il provvedimento semplifica anche il contratto di apprendistato, abrogando la clausola di stabilizzazione (30% dei rapporti di apprendistato terminati nei 36 mesi precedenti), e trasferisce il Durc online.

Liberalizzato il contratto a termine. La disciplina prevede, di principio, che le assunzioni a termine sono possibili soltanto a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività del datore di lavoro. Se manca questa ragione, l'assunzione non può che avvenire a

tempo indeterminato applicandosi la disciplina della stabilità (art. 18 Statuto dei lavoratori). La riforma Fornero (dal 18 luglio 2012) aveva introdotto una deroga consentendo di prescindere dalle predette ragioni con riferimento al primo rapporto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi. E aveva inoltre affidato ai contratti collettivi nazionali la possibilità di prevedere la stessa deroga in una serie tassativa di casi, da disciplinare nel limite complessivo del 6% del totale dei lavoratori occupati (avvio nuova attività, lancio prodotto ecc.). L'anno scorso, poi, il decreto lavoro ha ulteriormente riformulato la disciplina e, fermo restando l'ipotesi del primo contratto, ha stabilito che «ogni altra

ipotesi» di assunzione senza causale può essere individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

Il decreto legge approvato ieri fa l'ultimo passo verso la completa e definitiva liberalizzazione del contratto a termine. Infatti, stabilisce che l'assunzione a termine può avvenire senza causale per una durata massima di tre anni (è la durata massima dei contratti a termine), a un'unica condizione: che le assunzioni non superino il 20% dei lavoratori occupati. Il dl inoltre liberalizza le riassunzioni. La disciplina vieta la riassunzione a termine dello stesso lavoratore, condizionandola alla discontinuità tra primo e secondo rapporto a termine. La discontinuità si realizza con il decorso di un intervallo di tempo che fino al 17 luglio 2012 è stato di 10 giorni nel caso di durata del primo contratto fino a sei mesi e di 20 giorni in

quelli di durata superiore; dal 18 luglio 2012 è passato rispettivamente a 60 e 90 giorni per

ritornare nuovamente a 10/20 giorni con il pacchetto lavoro dell'anno scorso. Il dl abroga tale vincolo per cui la riassunzione sarà possibile dal giorno successivo alla scadenza del primo rapporto a termine.

Apprendistato più semplice. In primo luogo si limita la forma scritta, prevedendone la necessità per il contratto e il patto di prova e non anche per il piano formativo individuale, Pif. In secondo luogo è abrogata la condizione di assunzione vincolata alla stabilizzazione dei precedenti contratti di apprendistato, oggi pari al 30% dei rapporti scaduti nei 36 mesi precedenti. Infine, viene eliminato l'obbligo per il datore di lavoro di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l'offerta formativa pubblica, sostituendo pertanto l'obbligo in capo al datore di lavoro con un elemento di discrezionalità.

Durc, addio alla carta. Infine il decreto legge trasforma in versione telematica il Durc. Ferma restando la validità di quattro mesi, il Durc si potrà scaricare da internet tagliando in questo modo circa 5 milioni di certificazioni su carta.



**Matteo
Renzi**

